

Condizioni di servizio: INFORTUNI AL CONDUCENTE VEICOLI

- 50.000,00 € Massimale per caso morte
- 50.000,00 € Massimale per Invalidità permanente
- 1.000,00 € Rimborso spese mediche con Franchigia € 150,00

Copre i danni fisici subiti dal conducente del veicolo in concomitanza di un sinistro con collisione con veicoli o ostacoli fissi e mobili, nonché fuoriuscita del veicolo e ribaltamento dalla sede stradale. La garanzia si intende operante dal momento in cui il contraente sale a bordo del veicolo indicato nella scheda contrattuale e fino al momento in cui ne discende. Nel caso in cui il conducente abbia compiuto il 75esimo anno di età al momento del sinistro e/o non abbia maturato almeno due anni dalla prima data di rilascio della patente, la garanzia è prestata con l'applicazione delle seguenti limitazioni e franchigie.

-) Tutte le somme garantite si intendono ridotte al 50%:

Se il conducente al momento del sinistro è sprovvisto di cintura di sicurezza la franchigia sull'invalidità permanente si applica nella misura fissa del 9%;

In caso di sinistro con tasso alcolemico superiore al 0,5g/ la franchigia sull'invalidità permanente si applica nella misura fissa del 5%.

Sono esclusi dal risarcimento le seguenti casistiche:

- Suicidio, competizioni sportive, competizioni sportive non autorizzate, danni fisici subiti su veicoli modificati rispetto ai dati presenti sul libretto di circolazione.

La società mette a disposizione un legale convenzionato nei limiti del massimo indennizzo per 1 controversia per la durata del contratto per la tutela dei diritti del proprietario, del conducente (se autorizzato) per la difesa dei loro interessi, massimale € 50.000,00.

Nei seguenti casi e limiti:

- € 5.000,00 € Massimale per controversie da sinistri stradali rientranti nella procedura CARD
- € 1.500,00 Spese peritali (compresi medici accertatori) per controversie in sede giudiziale e stragiudiziale
- 2.500,00 € Massimale per la difesa penale in caso di incidente stradale con provocazione di lesioni gravi (oltre 9% i.p.) e omicidio colposo.

I casi esclusi riguardano:

- Provvedimenti per sanzioni amministrative e provvedimenti riguardanti fattispecie legate alle patenti.
- In relazione a fatti che derivano da partecipazione a gare o competizioni, per controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RC auto, per la difesa del contraente contro una domanda di risarcimento da parte della società emittente del contratto, per controversie giudiziali oltre il primo grado di giudizio, per conducenti alla guida non autorizzati e non abilitati, spese per oneri fiscali, spese sostenute nei casi in cui è ammesso il procedimento di risarcimento diretto, oneri fiscali (marche da bollo, spese di registrazioni sentenze e atti in genere.)

Tutto ciò che rientra nell'area della responsabilità civile autoveicoli obbligatoria (RCA)

Prodotti CVT**Norme generali che regolano il servizio****Premessa**

Il presente paragrafo individua e regola le prestazioni in favore dell'aderente e le relative esclusioni per gli eventi accidentali descritti nei prodotti di servizio. Le descrizioni che seguono regolano i prodotti e costituiscono le regole generali contrattuali, che non sono modificabili e restano vincolanti.

Qualora l'aderente sia beneficiario di più coperture sullo stesso rischio in maniera o parziale (anche di diversa natura), i prodotti elencati operano al rimborso/indennizzo di spesa/indennità del maggior importo dovuto e restante scoperto da eventuali scoperti, massimali e franchigie di terzi.

Nota distribuzione

Toro Banco Generale Sanpaolo è una società mutualistica.

Per info, reclami e dettagli aggiuntivi puoi contattarci ai seguenti recapiti: studiotoro.bgs@outlook.it

I prodotti indicati nel paragrafo sono soggetti alla seguente condizione:

Aggravamento e diminuzione del rischio

I beneficiari del servizio devono dare comunicazione scritta via pec all'indirizzo: torobgs@pec.it di ogni aggravamento/diminuzione del rischio oggetto della scheda contrattuale. Tra le cause di aggravamento del rischio è incluso anche la variazione di residenza.

E ai seguenti articoli:

Art. 1 - Conclusione del contratto ed effetti giuridici.

I contratti hanno effetto dalle ore 24:00 dalla data di attivazione, è ammessa la retroattività del contratto ma resta effettivo la validità contrattuale dalle ore 24:00 del giorno di stipula contrattuale.

Art. 2 – Dichiarazioni inesatte o reticenti

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del contraente/socio o di chiunque sia beneficiario del servizio, relativo a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, comportano la perdita totale del diritto all'indennizzo/rimborso nonché all'annullamento del contratto di servizio e relativa esclusione per comportamento scorretto verso la società emittente.

Art. 3 – Versamento pagamento

Il contratto si intende validamente pagato solo attraverso gli intermediari abilitati.

Art. 4 – Durata contrattuale e rinnovo

La durata dei contratti è annuale, non sono previste altre forme di rateo di pagamento.

In caso di alienazione del veicolo non è previsto il rimborso del rateo di contratto restante e non goduto.

Non è previsto il tacito rinnovo contrattuale, pertanto alla scadenza l'aderente dovrà richiedere l'emissione di un nuovo contratto aggiornando le informazioni eventualmente mutate. La garanzia prevede l'attivazione singola nell'anno.

Art. 5 - Foro competente e procedimento di negoziazione assistita

In caso di insorgenza di controversia con il presente regolamento le parti sono soggette a negoziazione assistita. Nel caso di controversia non risolta le parti stabiliscono il Tribunale di Tivoli (Rm) come sede per la risoluzione giudiziale. Fermo restando per la nostra società l'esperimento del procedimento di mediazione di cui al d.lgs n. 28.2010 s.m.i. (modificato da D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni in legge n. 98/2013)

Art. 6 – Informativa e privacy

La sezione informativa e privacy è sempre aggiornata e consultabile gratuitamente da qualsiasi device al link:

<https://www.alba-assicurazioni.com/modulistica>

E dagli allegati eventualmente indicati al punto 10

Per segnalazioni su questa sezione puoi scrivermi a: studiotoro.bgs@outlook.it

Art. 7 – Estensione territoriale

Le garanzie descritte sono valide per eventi avvenuti su territorio italiano con estensione per: Città del Vaticano e San Marino.

Art. 8 – Variazione e/o modifiche garanzie

Non è previsto modificare il contenuto di un contratto per nessun motivo.

Art. 9 – Variazione residenza

In caso di variazione residenza per le persone fisiche o sede legale per le

persone giuridiche, l'aderente è tenuto a comunicarlo entro 15gg via pec a: torobgs@pec.it

Si precisa che tale comunicazione va effettuata solo quando la variazione comporta un cambio di provincia.

Art. 10 – Allegati

Il presente regolamento è composto anche dagli allegati:

a) Informativa e privacy

alba assicurazioni® al link indicato nell'art. 6

Art. 11 – In caso di richiesta indennizzo

Il contraente del servizio in caso di evento accidentale rientrante nelle casistiche dei prodotti di servizio deve (pena decadenza del beneficio):

- Informare entro 3gg lavorativi la società emittente via email a: studiotoro.bgs@outlook.it e via PEC a torobgs@pec.it
- Indicare luogo data e ora dell'evento, descrizione evento, indicazione eventuale intervento delle forze dell'ordine (verbale), eventuali testimoni, indicare i recapiti di contatto e il luogo di visione del veicolo per la perizia.
- Copia di un documento di riconoscimento fronte retro in corso di validità

Art. 12 – Quota associativa

Nel prezzo del servizio è inclusa la quota associativa verso TORO BANCO GENERALE SANPAOLO.

Restano esclusi dal contratto e dagli indennizzi:

- Veicoli con targa diversa da quella italiana o appartenenti a persone fisiche o giuridiche con residenza all'estero; Non sono assicurabili targhe prova.
- Veicoli assunti con inserimento dati fraudolento o gravemente errati con particolare attenzione alla sezione, provincia di residenza o sede legale del contraente che deve coincidere con il proprietario, all'importo del valore del veicolo che deve coincidere con il valore commerciale del listino QUATTORRUOTE e alla tipologia di veicolo;
- Costi di tasse e imposte vari come: tassa di proprietà, spese di reimmatricolazione, spese di rifacimento targa, sanzioni amministrative, Iva e costi di messa in strada da parte del concessionario;
- Danni a oggetti trasportati;
- Danni subiti per condizioni meteo classificate dalle autorità come CALAMITA' NATURALI e/o comunque soggetti alla descrizione dell'art. 25 del regolamento UE 2022/2472 (Aiuti destinati a ovviare ai danni causati da eventi climatici avversi assimilabili a calamità naturali)